

Osservazioni dell'ANEA al DCO 471/2025/R/idr dell'ARERA del 28 ottobre 2025 “Orientamenti per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4”

L'ANEA (Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione dell'ARERA 471/2025/R/idr, “Orientamenti per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4” (di seguito DCO 471/2025).

1. Introduzione

Q1. Si condivide il prospettato orientamento di differire al 30 giugno 2026 il termine per la trasmissione del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie? Motivare la risposta.

Si valuta molto positivamente l'orientamento di differire al 30 giugno 2026 il termine per la trasmissione del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, alla luce anche delle ulteriori attività che graveranno sugli EGA. Tuttavia, si porta all'attenzione che tale termine non è coerente con l'impostazione delle predisposizioni tariffarie che si collocano a valle della determinazione degli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale, per la conseguente definizione della programmazione. Inoltre è indispensabile tenere in considerazione le procedure e gli iter amministrativi necessari per le approvazioni delle stesse proposte tariffarie. Quindi, pur accogliendo positivamente il differimento, si suggerisce di considerare tale termine con la necessaria flessibilità e si ritiene utile suggerire, per la definizione di tale termine, la valutazione delle scadenze stabilite per la trasmissione dei CAS unbundling. Allinearsi a questa scadenza potrebbe offrire l'opportunità di predisporre una tariffa con dati di consuntivo definitivi anche per l'anno dispari o comunque maggiormente consolidati.

Si ritiene inoltre fondamentale che gli strumenti necessari per le predisposizioni tariffarie siano messi a disposizione con sufficiente anticipo, in modo tale da garantire agli EGA un arco temporale congruo per tale adempimento.

2. Visione d'insieme

Q2. Quali ulteriori elementi si ritengono significativi al fine di rendere più efficaci ed esaustive le valutazioni in ordine alle misure per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie?

Non vi sono osservazioni in merito.

3. Vincolo ai ricavi del gestore e Moltiplicatore tariffario

Q3. Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento ai dati da utilizzare ai fini dell'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario a partire dall'annualità 2026? Motivare la risposta.

Si condivide tale orientamento. Rispetto al posticipo ulteriore della data di trasmissione delle predisposizioni tariffarie argomentato allo spunto per la consultazione Q1, si ricollega poi anche alla possibilità di utilizzare dati di fatturazione e contabili più stabili per la costruzione del VRG e della quantificazione degli scalari di cui al denominatore del theta.

Q4. Si condividono gli orientamenti prospettati con riferimento a taluni parametri che incidono sul limite annuale di crescita del moltiplicatore tariffario al fine di assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina dello schema tipo di bando di gara di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR e le norme del MTI-4? Motivare la risposta.

Gli orientamenti prospettati per il coordinamento tra MTI-4 e la disciplina dello schema tipo di bando di gara (Delibera 347/2025/R/idr) sono condivisibili e necessari. Il coordinamento è cruciale per garantire, negli interessi della tutela dell'utente finale, trasparenza e coerenza regolatoria tra gli impegni assunti dal gestore in sede di gara e la predisposizione tariffaria. Si apprezza l'uniformità di approccio con quanto previsto dalla 397/2025/R/rif e dalla 596/2024/R/rif.

5. Promozione dell'efficienza

Costi operativi

Q5. Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento alla riclassificazione, nell'ambito delle pertinenti componenti di costo operativo, della quota di oneri connessi ai cambiamenti sistematici verificatisi nei precedenti periodi regolatori? Motivare la risposta.

Si condivide tale orientamento che permette di normalizzare eventuali effetti distorsivi per la collocazione nei quadranti della matrice degli schemi regolatori caratterizzati da maggiori incrementi tariffari legati ad aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative relative però a periodi precedenti. Questa riclassificazione inoltre rafforza la logica di efficientamento dei costi operativi e riduce la presenza di istanze oggetto di valutazione da parte dell'EGA per attivare il riconoscimento di costi ormai consolidati nella gestione operativa dei gestori.

Si ritiene tuttavia opportuno precisare che gli OP_{new} 2025, di cui ne viene proposta la standardizzazione, sono stati determinati sulla base di una quantificazione previsionale ex ante. Qualora tale previsione dovesse eccedere i dati effettivamente consuntivati, si potrebbe incorrere nel rischio di standardizzare oneri superiori rispetto alla base consuntiva del dato.

Si ritiene necessario precisare che, in taluni casi, tale componente tariffaria potrebbe aver inglobato oneri di natura straordinaria o non ricorrente relativi ad eventi eccezionali, che quindi dovrebbero essere esclusi dalla riclassificazione. Sarebbe quindi opportuno specificare che devono essere considerate solamente le quote di costo operativo ricorrente ammesse a riconoscimento tariffario e si chiede di valutare la possibilità di lasciare agli EGA la facoltà di riallineare al dato di consuntivo il valore degli OP_{new} da riclassificare in $Opex_{end}$.

Si chiede inoltre conferma che tale riclassificazione degli OP_{new} in $Opex_{end}$ debba essere effettuata anche per la componente ERC.

Infine si ritiene che tale riclassificazione debba essere considerata nel meccanismo di efficientamento dei costi realizzato attraverso la funzione logaritmica.

Q6. Si ritengono condivisibili le modalità enucleate ai fini della valorizzazione dei costi operativi conseguenti alla realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili negli ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito la necessaria capacità di ricorso al

credito e di conduzione delle opere, rendendo necessario il ricorso a figure terze - rispetto al gestore - nella proprietà e nella gestione delle opere medesime? Motivare la risposta.

Si condividono le modalità enunciate. Tuttavia, si sottolinea che il costo operativo del servizio di gestione fornito da un soggetto terzo incorpora inevitabilmente, oltre che al costo diretto, una remunerazione per l'attività prestata dal soggetto terzo stesso. Risulta pertanto indispensabile, come richiamato dal documento di consultazione, che l'ammissibilità di tali costi nel VRG sia subordinata a dati oggettivi, verificabili e ispirati al principio di minimizzazione del costo efficiente. In tale contesto, si evidenzia che l'espletamento della verifica di competenza dell'EGA potrebbe rivelarsi di difficile attuazione. Tale complessità dipende dal rischio potenziale di carenza di dati contabili forniti e verificabili dai soggetti terzi coinvolti, i quali potrebbero avanzare la pretesa di un canone contrattuale per la gestione dei relativi impianti. Di conseguenza, i costi sottesi a tali infrastrutture risulterebbero di complessa tracciabilità per l'EGA.

Q7. Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento all'aggiornamento dei criteri di valorizzazione delle componenti connesse alla specifica finalità di sostenere gli adeguamenti agli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale? Motivare la risposta.

Si propone all'Autorità di valutare l'opportunità di distinguere tra i casi in cui siano stati riconosciuti Op_{QC} e Op_{QT} per il raggiungimento degli obiettivi e quelli in cui tali riconoscimenti non siano stati concessi. Nel primo caso si condivide l'impostazione proposta; nel secondo, invece, potrebbe essere opportuno considerare il superamento del limite previsto, poiché in presenza di penali molto basse e/o criticità elevate si rischierebbe di riconoscere costi insufficienti a contribuire alla risoluzione delle problematiche che hanno originato l'applicazione della penalità stessa.

Q8. In particolare, nei singoli contesti, si rinviene l'esigenza di ricomprendere nell'ambito degli oneri per finalità sociali, Op_{social}^a , eventuali costi relativi alla corresponsione del bonus sociale idrico alle utenze indirette? Si forniscano evidenze in ordine agli oneri in questione sostenuti dagli operatori nella fase di prima applicazione del meccanismo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico.

Non si hanno osservazioni in merito non essendo tale ipotesi trattata nel DCO. Si ritiene tuttavia necessario sottolineare che qualora venga percorsa questa strada sia data evidenza separata di questi oneri rispetto alle altre componenti costituenti gli Op_{social} .

Q9. Si ritiene vi siano ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento delle modalità di valorizzazione delle componenti ricomprese negli $Opex_{tel}^a$? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito.

Q10. Si condivide quanto prospettato in ordine alle grandezze afferenti alla determinazione dei costi efficienti ammessi a riconoscimento tariffario per assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina dello schema tipo di bando di gara di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR e le norme del MTI-4? Motivare la risposta.

Si condivide quanto prospettato e si auspica lo sviluppo conseguente di un tool tariffario che tenga conto della necessità di coordinare le predisposizioni tariffarie con le risultanze della gara.

Q11. Ai fini della determinazione della componente CO_{ATO}^a , si condividono gli accorgimenti prospettati in considerazione degli oneri conseguenti alle attività di asseverazione dei dati di qualità tecnica ad opera di un pool di Enti di governo dell'ambito, a partire dal 2026? In particolare, si condivide la riquantificazione del parametro moltiplicativo z ponendolo pari a 3,0? Motivare le risposte.

Si apprezza il fatto che l’Autorità preveda delle misure per sostenere gli ulteriori oneri derivanti da attività di verifica dei dati di qualità tecnica ad opera di un pool, come la proposta di adeguamento del parametro z o l’integrazione delle casistiche per le quali è possibile presentare istanza per il riconoscimento di costi superiori a quelli risultanti dall’applicazione della formula di cui al comma 24.2 del MTI-4. Si porta all’attenzione però che tali misure potrebbero non essere di effettiva applicazione e quindi risolutive delle criticità per l’adeguamento della struttura degli EGA per limiti alle assunzioni o di spesa per il personale derivanti dalla normativa vigente.

Q12. Al fine di accompagnare i processi volti a una razionalizzazione della governance di settore e alla piena operatività dei gestori unici di recente costituzione, si ritiene efficace la misura prospettata per rafforzare la sostenibilità finanziaria efficiente degli operatori interessati dalla fase di avvio della gestione in contesti caratterizzati da una rilevante entità del fenomeno della morosità? Motivare la risposta.

Si ritiene utile la misura prospettata per rafforzare la sostenibilità finanziaria efficiente degli operatori interessati dalla fase di avvio della gestione in contesti caratterizzati da una rilevante entità del fenomeno della morosità, ma dovrebbe essere accompagnata da misure per il contenimento della stessa.

Q13. Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell’aggiornamento dei costi operativi? Motivare la risposta.

Il DCO 471/2025 non tiene conto, come anche l’attuale metodo tariffario, della possibilità di conguaglio per la voce di costo “Mutui dei proprietari (*MTp*)”, trattandosi di un costo che per il gestore è “passante”, dal momento che non ha la facoltà di efficientarlo o comprimerlo autonomamente ed è ricompreso dal metodo tariffario tra i costi aggiornabili.

La titolarità dell’obbligazione relativa al mutuo permane in capo al soggetto che lo ha acceso (Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica) che ne può decidere modifiche contrattuali per esigenze proprie connesse ai vincoli di bilancio (ad esempio operazioni di rinegoziazione, estinzione anticipata, rimodulazione). Altro aspetto che incide sul valore delle rate oggetto di rimborso è il tasso di interesse variabile, che negli ultimi anni si è mostrato con andamento in crescita. Inoltre vi è anche la casistica relativa all’ingresso di nuovi Comuni nella gestione d’ambito con possibili effetti incrementativi di tale componente di costo in carico al gestore dalla decorrenza di avvio della gestione.

Il metodo attuale consente di aggiornare le rate dei mutui solo entro i limiti di quanto giudicato ammissibile dall’Ente competente *prima* dell’emanazione del provvedimento tariffario. Questa regola genera una criticità: se le rate dei mutui variano successivamente all’adozione del provvedimento, la rata a consuntivo può risultare diversa da quella riconosciuta, senza possibilità di conguaglio. Ne deriva che la voce *MTp* può subire variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, che non trovano adeguato riscontro nel meccanismo tariffario vigente.

Si ritiene quindi auspicabile che le variazioni di mutui preesistenti come anche quelli ulteriori di cui sono titolari i Comuni oggetto di ingresso nel gestore, possano trovare copertura tariffaria. In altri termini si chiede che sia prevista la possibilità di conguagliare tale voce tariffaria.

Costi ambientali e della risorsa

Q14. Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell’aggiornamento dei costi ambientali e della risorsa? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito.

Per quanto concerne la produzione degli strumenti operativi necessari alla predisposizione tariffaria, si ritiene utile esplicitare nel Piano tariffario il dettaglio delle voci ERC all'interno dei costi operativi e dei costi di capitale come di seguito rappresentato nelle righe evidenziate di verde. Ai fini della pubblicazione del Piano tariffario nei bandi di gara, questa modifica permette inoltre di visualizzare il complessivo ammontare delle componenti dei Capex e degli Opex, necessario a presentare offerte di ribasso sulle componenti endogene dei costi. Oltre a questo tale piano tariffario consente di effettuare attività di benchmarking fra le varie gestioni.

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC				
	UdM	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO ...
Opex ^a _{end}	euro			
Opex ^a _{al}	euro			
Op ^a _{new,a}	euro			
Opex ^a _{QT}	euro			
Opex ^a _{QC}	euro			
Op ^a _{social}	euro			
Op ^a _{mis}	euro			
Opex^a (al netto degli ERC)	euro			
AMM ^a	euro			
OF ^a	euro			
OFisc ^a	euro			
ΔCUIT ^a _{Capex}	euro			
Capex^a (al netto degli ERC)	euro			
IP _{exp}	euro			
Capex ^a	euro			
FNInew,a	euro			
ERC ^a _{capex}	euro			
di cui AMM _{env} +AMM _{res}	euro			
di cui OF _{env} +OF _{res}	euro			
di cui OFisc _{env} +OFisc _{res}	euro			
ERC ^a _{opex}	euro			
di cui ERC _{end}	euro			
di cui ERC _{al}	euro			
di cui ERC _{tel}	euro			
ERC^a	euro			
FONDO NUOVI INVESTIMENTI				
	UdM			
FNI ^a _{FoNI}	euro			
AMM ^a _{FoNI}	euro			
ΔCUIT ^a _{FoNI}	euro			
FoNI^a	euro			
SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)				
	UdM			
Opex^a	euro			
ERC^a_{opex}	euro			
Capex^a	euro			
ERC^a_{capex}	euro			
FoNI^a	euro			
RC^a_{TOT}	euro			
ERC^a	euro			
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro			

Componenti a conguaglio

Q15. Si condividono gli intervalli di valori prospettati dall’Autorità ai fini della determinazione del costo di riferimento $Benchmark_{EE}^{a-2}$ individuato in ragione dei costi, sostenuti nell’anno $(a - 2)$, relativi a un mix teorico di acquisto? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito.

Q16. Con riferimento alla componente $Rc_{Attività\ b}^a$, si condivide quanto prospettato al fine di assicurare il rispetto degli esiti di aggiudicazione di eventuali procedure competitive per l’affidamento del servizio esperite ai sensi della deliberazione 347/2025/R/IDR? Motivare la risposta.

Si condivide quanto prospettato al fine di assicurare il rispetto degli esiti di aggiudicazione di eventuali procedure competitive.

Q17. In continuità con quanto previsto ai fini della determinazione dei conguagli per il biennio 2024-2025, si condivide l’orientamento illustrato con riferimento alla possibilità di recupero dello scostamento fra i costi operativi e i conguagli quantificati per le predisposizioni tariffarie riferite al 2025 assumendo un tasso di inflazione nullo e i costi operativi e i conguagli valorizzabili considerando il tasso di inflazione pari a $I_{2025} = 1,2\%$? Motivare la risposta.

Si rileva che l’indice di inflazione utilizzato per la determinazione dello scostamento tra costi operativi e conguagli quantificati non coincide con il valore riportato al paragrafo 4.2.

Si ritiene inoltre opportuno segnalare che l’inflazione andrebbe applicata alle sole componenti di conguaglio effettivamente calcolate e non a quelle risultanti dal piano tariffario, al fine di evitare riconoscimenti non dovuti al gestore. Ad esempio, se nel 2025 i conguagli calcolati ammontano a 2.000.000 di euro, mentre nel piano tariffario per lo stesso anno è stato inserito un valore pari a 4.000.000 di euro per recuperare importi relativi a periodi precedenti, l’applicazione dell’inflazione a tale importo determinerebbe un vantaggio per il gestore.

Utilizzare i dati da piano tariffario non risulta in linea con quanto disciplinato dall’art. 28.3 dell’MTI-4 che prevede di applicare l’inflazione ai conguagli quantificati e non a quelli rimodulati negli anni del piano tariffario *(b) al recupero dello scostamento fra i costi operativi e i conguagli **quantificati** per le predisposizioni tariffarie riferite al 2023 assumendo un tasso di inflazione nullo (ai sensi del comma 6.3 del MTI-3) e i costi operativi e i conguagli valorizzabili considerando il tasso di inflazione pari a $I^{2023} = 4,5\%$, di cui al precedente comma 7.2.)*.

Q18. In merito alle voci ricomprese nella componente Rc_{altro}^a diverse da quelle richiamate sopra, si ritiene vi siano elementi specifici di cui l’Autorità debba tenere conto? Motivare la risposta.

Si propone di integrare la voce Rc_{altro}^a includendo le seguenti componenti:

- i conguagli relativi alla voce MT, come evidenziato nello spunto per la consultazione Q13;
- i conguagli riferiti alla quota parte del prodotto scalare utilizzato al denominatore per il calcolo del theta, connessi alle prestazioni accessorie (Ra);
- i conguagli relativi alla componente Rb presente al denominatore della formula del theta, poiché eventuali variazioni del perimetro delle altre attività idriche potrebbero determinare un riconoscimento di costi inferiore o superiore rispetto a quello necessario a garantirne la corretta copertura.

Q19. Si condivide la misura prospettata al fine di contenere il valore di subentro delle gestioni di prossima scadenza?

Si comprende e si condivide la ratio di recuperare i conguagli all'interno del periodo della concessione. Al contempo però occorre tenere in considerazione eventuali necessità legate alla sostenibilità della tariffa per gli utenti, dal momento che il recupero di tali somme entro il termine della concessione potrebbe comportare significativi incrementi tariffari (anche prossimi o fino al cap previsto dalla matrice degli schemi regolatori).

Si ritiene auspicabile quindi impostare tale misura come regola generale, lasciando però discrezionalità all'EGA per la ricerca di un punto di equilibrio tra sostenibilità della tariffa per gli utenti e limitazione della possibilità di recupero dei conguagli all'interno del valore residuo, garantendo quindi un livello necessario di flessibilità.

Q20. Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento delle componenti di conguaglio? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito. Si vedano osservazioni allo spunto per la consultazione Q18.

6. Sostegno degli investimenti***Costi delle immobilizzazioni*****Q21. Con riferimento alla prospettata verifica in ordine alla corrispondenza tra la somma degli investimenti programmati per gli anni 2024 e 2025 e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità, quali eventuali criticità si ritiene utile evidenziare relativamente alle attività di controllo concernenti l'impiego dei contributi a fondo perduto? Motivare la risposta.**

Si segnala una potenziale criticità connessa ai ritardi nell'erogazione dei contributi pubblici a fondo perduto. Tali ritardi possono generare tensioni finanziarie per il gestore, incidendo sulla capacità di avviare o proseguire ulteriori interventi programmati e determinando conseguenti rallentamenti nell'attuazione degli investimenti.

In tali circostanze risulta particolarmente complessa la verifica della corrispondenza tra investimenti previsti e investimenti effettivamente realizzati, poiché lo scostamento non è imputabile a inefficienze del gestore, ma alla tempistica di messa a disposizione delle risorse pubbliche necessarie alla copertura degli interventi.

Q22. Si condividono i valori dei parametri posti in consultazione ai fini dell'aggiornamento degli oneri finanziari e fiscali? Motivare la risposta.

Non si formulano osservazioni specifiche sui valori proposti. Si ritiene tuttavia auspicabile, a tutela dell'utente finale, che ARERA valuti un livello dei parametri tale da assicurare un equilibrato bilanciamento tra l'esigenza di copertura degli oneri sostenuti dai gestori e la sostenibilità della tariffa.

Q23. Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento dei costi delle immobilizzazioni? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito.

Q24. Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento della componente Fondo nuovi investimenti? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito.

7. Promozione dell'innovazione

Q25. Si condivide l'orientamento di estendere al biennio 2026-2027 le misure di incentivazione declinate per il precedente biennio 2024-2025 al fine di consolidare i criteri di utilizzazione del Fondo per la promozione dell'innovazione? Motivare la risposta.

Si condivide tale orientamento.

Per quanto concerne l'indicatore RIU, si ritiene auspicabile che vengano forniti chiarimenti in merito al riuso indiretto. Inoltre spesso la reale possibilità di riutilizzo delle acque depurate dipende dalla domanda effettiva piuttosto che dagli interventi posti in essere dal gestore.

Q26. Alla luce dei valori degli indicatori riscontrati nei singoli territori, si condividono la prospettata conferma delle classi per l'indicatore RIU e gli obiettivi individuati per gli indicatori RIU ed ENE? Motivare la risposta.

Non si hanno elementi per poter fornire riscontro in merito alla conferma delle classi per l'indicatore RIU e gli obiettivi individuati per gli indicatori RIU ed ENE.

Q27. Si ritiene condivisibile la formulazione delle premialità da attribuire in caso di raggiungimento degli obiettivi relativi ai due indicatori RIU ed ENE? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito.

8. Aggiornamento degli atti di programmazione

Q28. Si ritiene vi siano ulteriori aspetti di cui tener conto ai fini dell'aggiornamento biennale delle pianificazioni contenute nel programma degli interventi e del Piano delle Opere Strategiche? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito.

9. Schema regolatorio di convergenza

Q29. Si condividono gli orientamenti prospettati in relazione allo schema regolatorio di convergenza? Si ritiene vi siano ulteriori elementi da considerare in sede di primo aggiornamento biennale? Motivare la risposta.

Non vi sono osservazioni in merito.